

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 129 del 07/07/2004

Deliberazione n. 129 del 07/07/2004 legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.2

Con riferimento alle procedure di gara per appalti di fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale si ribadisce (come già rilevato nella determinazione n. 13/2001) che la presentazione dei crash test deve essere richiesta all'impresa installatrice dopo l'aggiudicazione e non in sede di partecipazione alla gara, in quanto il produttore/fornitore ha l'obbligo di fornire le certificazioni tecniche del prodotto solo quando assume l'obbligo della fornitura. Tale soluzione non solo appare particolarmente equilibrata in relazione al rapporto costo-benefici, ma soprattutto risulta idonea a garantire il rispetto dei principi di garanzia della concorrenza, salvaguardando le fondamentali e prioritarie esigenze di sicurezza stradale. Il rischio paventato che una simile procedura possa pregiudicare l'esito della procedura stessa e, quindi, la stipulazione del contratto, si ritiene non sussistere in relazione, in primo luogo, alla garanzia per la S.A. di poter escutere la cauzione preventivamente depositata dal concorrente eventualmente inadempiente, e poi per il concreto interesse - già ampiamente rilevato nella citata determinazione n. 13/2001 - che il produttore/fornitore avrebbe comunque nel vendere il proprio prodotto anche a ditte sulle quali non esercita alcun controllo.